

Accordo quadro per la gestione delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi complessa di Frosinone e Rieti

Anno 2025

La Regione Lazio e le Parti Sociali di seguito indicate:

- CGIL Roma e Lazio
 - CISL Lazio
 - UIL Lazio
 - UGL Lazio
 - USB Lazio
 - CISAL Lazio
 - CONFISAL Lazio
 - Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo
 - Federlazio
 - Legacoop Lazio
 - Confcooperative Lazio
 - AGCI Lazio
 - Confcommercio Lazio
 - Confesercenti Lazio
 - Confartigianato Imprese Lazio
 - Casartigiani Lazio
 - Coldiretti
 - Confprofessioni Lazio
 - CNA Lazio
 - Confetra Lazio
 - Federalberghi
 - Confapi Lazio
 - CDO
 - ABI
- Visto il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che all'art. 44 co. 6 *bis* - così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 - prevede, per l'anno 2016, la possibilità di disporre l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga destinandole preferibilmente alle aree di crisi complessa;
- visto il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che all'art. 44 co. 11 *bis* - così come modificato dal d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 - prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 ottobre 2016 n. 30;

- vista la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto mille-proroghe 2016 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) con la quale è stata estesa al 2017 la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi (d.lgs. 148/2015, art. 44 c.11 bis);
- vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2017 n. 7;
- visto l'art. 53 ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina il finanziamento del "*Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa*" attraverso le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2017 n. 13, avente ad oggetto "trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 6 aprile 2020, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 11 maggio 2021, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 11 aprile 2022, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 1 giugno 2023, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al

finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

- visto l'Accordo Quadro Regione Lazio – Parti Sociali del 3 giugno 2024, volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53 ter del decreto –legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- vista la Legge 30.12.2024 n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- VISTA la nota, acquisita al prot. reg. con il n. 844996 del 01.07.2024, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel comunicare alla Regione Lazio e all'INPS, la sostenibilità finanziaria delle richieste di prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga per l'anno 2024, ha quantificato in **€ 28.331.742,30 l'importo delle risorse residue dei precedenti finanziamenti utilizzabili da Regione Lazio**;
- vista la nota del 24.04.2025 del MLPS – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della Formazione – acquisita in pari data al prot. reg. con il n. 0469147, con la quale è stato trasmesso il Decreto Interministeriale n. 989 del 28.03.2025 di ripartizione delle risorse alle Regioni per l'anno 2025 che, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, assegna alla Regione Lazio l'importo di **€ 8.082.032,72 “in aggiunta alle risorse residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”**(art. 1, comma 189, della Legge n. 207 del 30.12.2024, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”)
- considerato che nel territorio della Regione Lazio risultano presenti due aree di Crisi Industriale Complessa per le quali sono in corso i processi di reindustrializzazione:
 - 1) SLL Rieti - D.M. 13 aprile 2011;
 - 2) SLL Frosinone - D.M. 12 settembre 2016;
- considerato che nell'anno 2024, sono stati sottoscritti tre accordi di Cassa Integrazione Straordinaria a favore di n. 3 società operanti nel SLL di Frosinone e Rieti;
- ritenuto necessario adottare tra la Regione Lazio e le Parti Sociali, come sopra indicate, un Accordo quadro finalizzato all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 189 della Legge n. 207/2024, assegnate con Decreto Interministeriale n. 989 del 28.03.2025 e volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al

finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce i criteri per la fruizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 189 della Legge n. 207/2024, assegnate con Decreto Interministeriale n. 989 del 28.03.2025 e volto al finanziamento dell'indennità di mobilità in deroga ex art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e al finanziamento della cassa integrazione straordinaria ex art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

Art. 2 – DESTINATARI DELLA MOBILITÀ IN DEROGA

Sono destinatari del presente accordo *“i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga”*.

Ai fini del presente accordo, così come indicato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali all'incontro del 17 luglio 2017 i destinatari sono i lavoratori residenti nella Regione Lazio e che operavano in società aventi unità produttive ubicate nell'area di crisi industriale complessa del SLL di Frosinone o di Rieti.

ART. 3 - DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

Il trattamento di mobilità in deroga può avere una durata massima di 12 mesi e può essere riconosciuto ai destinatari di cui all'art. 2, senza soluzione di continuità rispetto al precedente trattamento di mobilità.

ART. 4 - PROCEDURA PER RICHIEDERE IL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA

Le Parti, in un'ottica di semplificazione e di celerità, concordano di definire la seguente procedura per richiedere il trattamento di mobilità in deroga:

- 1) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione provvede a trasmettere alle organizzazioni sindacali l'elenco, in formato xls, degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga fino alla data del 1 gennaio 2025.
- 2) Le Organizzazioni sindacali, **entro e non oltre il 19.05.2025**, dovranno confermare, attraverso mail da trasmettere alla casella di posta elettronica certificata dell'Area “Gestione degli Ammortizzatori Sociali e Validazione dell'esecuzione dei servizi di assistenza tecnica dei fondi europei” areavertenze@pec.regione.lazio.it, la

presenza, all'interno del suddetto elenco, dei nominativi dei propri iscritti per i quali si richiede la concessione del trattamento di mobilità in deroga a partire dalla data del 2 gennaio 2025, avendo cura di evidenziare esclusivamente coloro che abbiano maturato o maturino il requisito pensionistico, indicandone la data precisa o abbiano avviato un rapporto di lavoro, segnalando l'inizio dello stesso o che per altre motivazioni non abbiano più diritto al trattamento di mobilità.

- 3) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione richiede al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la sostenibilità finanziaria degli interventi di mobilità in deroga, trasmettendo l'elenco nominativo dei soggetti interessati, indicante il codice fiscale, la data di cessazione del precedente trattamento, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.
- 4) Ottenuta la sostenibilità finanziaria da parte del MLPS, la Direzione provvede a inserire nella piattaforma informatica regionale i dati dei richiedenti il trattamento di mobilità.
- 5) Successivamente la Direzione procede, con propria determinazione, ad autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in deroga, a favore dei lavoratori indicati negli elenchi allegati.
- 6) La Direzione trasmette, quindi, ad INPS l'elenco delle autorizzazioni concesse ai fini della procedura di pagamento di competenza dell'Istituto.
- 7) La Direzione provvede, infine, a trasmettere a Sviluppo Lavoro Italia, l'elenco nominativo e il codice fiscale dei lavoratori interessati, la durata del trattamento in prosecuzione della mobilità in deroga e il costo dello stesso nonché il piano regionale di politiche attive.

ART. 5 - TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA CONDIZIONATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA POLITICA ATTIVA

Il trattamento di mobilità in deroga è condizionato all'attivazione di un percorso di politica attiva finalizzato al reinserimento occupazionale pena la decadenza dal beneficio di integrazione salariale.

Il lavoratore al quale è riconosciuto il diritto al trattamento di mobilità in deroga ex art. 53 ter L. 96/17, previa chiamata da parte del CPI, che potrà avvalersi anche dell'assistenza di Sviluppo Lavoro Italia, si rende disponibile per la presa in carico e per ricevere l'informazione circa le misure di politica attiva attivabili.

Il servizio sarà modulato anche da remoto al fine di garantire un servizio personalizzato nel rispetto delle prescrizioni di contenimento dell'emergenza sanitaria in corso.

Nel corso del colloquio di orientamento individuale, verrà effettuata l'analisi del profilo professionale del lavoratore e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato.

Il beneficiario del trattamento di mobilità in deroga a norma dell'art. 53 ter L. 96/17 è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato ex art. 20 d.lgs. 150/15 e soggiace agli obblighi e alle sanzioni di cui all'art. 21 d.lgs. 150/15.

A seconda delle competenze maturate e dell'età anagrafica del beneficiario del trattamento di mobilità in deroga, l'utente verrà inserito in una delle misure di politica attiva disponibili.

ART.6 - RISORSE DISPONIBILI

Al fine di finanziare gli interventi di cui al presente Accordo, le Parti convengono che le risorse per le aree di crisi industriale complessa, assegnate alla Regione Lazio con il Decreto Interministeriale n. 989 del 28.03.2025, pari a € **8.082.032,72** in aggiunta alle risorse residue dei precedenti finanziamenti da utilizzare così come previsto dall'art. 1, comma 189 della Legge n. 207 del 30.12.2024, sono così ripartite:

- € **15.550.000,00** alla mobilità in deroga;
- € **2.150.000,00** alla CIGS per aree di crisi complessa.

Le Parti convengono sulla possibilità di redistribuire – previa informativa alle Parti Sociali firmatarie del presente Accordo - la ripartizione delle risorse per i suddetti trattamenti qualora dovessero registrarsi fabbisogni diversi e ulteriori rispetto agli stanziamenti succitati.

ART. 7 - NORME FINALI

Le parti si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento operativo e finanziario dell'intervento, ad assumere eventuali ulteriori determinazioni qualora intervengano nuove precisazioni da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nonché a farsi parte attiva - ciascuno per le proprie competenze - per favorire la ricollocazione lavorativa.

Roma, 14 maggio 2025

REGIONE LAZIO _____

- CGIL Roma e Lazio _____
- CISL Lazio _____
- UIL Lazio _____
- UGL Lazio _____
- USB Lazio _____
- CISAL Lazio _____
- CONFSAL Lazio _____

- Unindustria - Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo _____
- Federlazio _____
- Legacoop Lazio _____
- Confcooperative Lazio _____
- AGCI Lazio _____
- Confcommercio Lazio _____
- Confesercenti Lazio _____
- Confartigianato Imprese Lazio _____
- Casartigiani Lazio _____
- Coldiretti _____
- Confprofessioni Lazio _____
- CNA Lazio _____
- Confetra Lazio _____
- Federalberghi _____
- Confapi Lazio _____
- CDO _____
- ABI _____